



ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO

APPENDICE CON LE CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

**[AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE EDISU PIEMONTE - CAAF
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI CALCOLO DELL'ISEE PARIFICATO
A.A. 2026-2027]**

ART 1. Oggetto del servizio

- 1) Il servizio consiste nell'elaborazione della scheda di raccolta dei dati, nel calcolo dell'Isee Parificato e rilascio della relativa attestazione da parte del CAAF a EDISU Piemonte sulla base dell'esame della documentazione consolare prodotta dagli studenti universitari internazionali (UE, extra-UE o cittadini italiani con residenza all'estero) in sede di domanda dei benefici di diritto allo studio universitario che necessitano del calcolo della Scheda raccolta dati ISEE Parificato al fine della verifica del possesso dei requisiti economici;
- 2) EDISU Piemonte intende organizzare il servizio di cui al punto 1) avvalendosi della consulenza dei Centri Autorizzati Assistenza Fiscale (di seguito denominati CAAF) presenti nel territorio piemontese, in attuazione del Protocollo di intesa stipulato il giorno 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario denominata Andisu e i Centri CAAF accreditati iscritti all'Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, al fine di colmare il vuoto normativo lasciato dal DPCM 159/2013 e s.m.i. in tema di assistenza agli Enti per il diritto allo studio universitario;
- 3) il servizio non comporta oneri a carico dell'utente; il costo del servizio è a carico di EDISU Piemonte;
- 4) il servizio avviene alle condizioni esplicitate nell'Avviso pubblico e nella presente Appendice;

ART 2. Contenuto del servizio

- 1) Con il presente documento EDISU Piemonte esplicita le condizioni generali di svolgimento del servizio di cui al precedente Art. 1 (Oggetto del servizio).

2.1. Attività e modalità di svolgimento del servizio

- 1) Sede della prestazione: *in loco*, in locale EDISU Piemonte adiacente allo Sportello studenti, Via Giulia di Barolo 3 bis, Torino, individuato da EDISU Piemonte;
- 2) l'attività consiste nell'elaborazione della scheda di raccolta dei dati, calcolo dell'Isee Parificato e rilascio della relativa attestazione da parte del CAAF secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 s.m.i. e le specifiche fornite da EDISU Piemonte, sulla base della disamina della documentazione consolare dello studente che richiede i benefici di diritto allo studio Universitario (borsa di studio, servizio abitativo, servizio mensa) valutata conforme da EDISU Piemonte. Le tipologie di dati utili al calcolo attengono a:
 - a) composizione del nucleo familiare (di seguito n.f.) dello studente;
 - b) totale redditi lordi dei componenti del n.f. dello studente;
 - c) totale patrimoni mobiliari dei componenti del n.f. dello studente;
 - d) totale patrimoni immobiliari dei componenti del n.f. dello studente;
- 3) i dati da considerare nella attività sono estrapolabili dall'esame della documentazione consolare, sono espressi in EURO da conversione dalla moneta del Paese di provenienza dello studente mediante convertitore della Banca d'Italia secondo il tasso e la data di cambio definiti dal Bando di concorso;
- 4) le attività hanno svolgimento nel periodo contrattuale indicato all'Art. 3 (Durata del servizio) negli orari e secondo la calendarizzazione via via aggiornata da parte di EDISU Piemonte in funzione delle esigenze organizzative connesse alle procedure del Bando di concorso e della turnazione dei CAAF nell'utilizzo delle postazioni di lavoro. Le attività si intensificano nel periodo tra il 1° settembre 2026 e il



29 gennaio 2027;

- 5) la trasmissione dei dati ai fini del calcolo avviene mediante consegna al CAAF, che si avvale di proprio personale incaricato, delle pratiche contenenti i documenti consolari cartacei, a mani del personale EDISU nel giorno previsto per le attività; unitamente viene fornito elenco dei nominativi degli studenti, cartaceo e in formato digitale (invio per e-mail a casella indicata dal CAAF in sede di manifestazione di interesse). Per la formalizzazione del trasferimento delle pratiche da elaborare/elaborate tra EDISU Piemonte e CAAF viene contestualmente controfirmata ricevuta cartacea dal personale di entrambi;
- 6) il CAAF tramite il proprio personale al termine delle attività in giornata deve trasmettere le attestazioni dell'ISEE Parificato (*in formato pdf*) e il report (*in formato csv*) contenente il flusso degli ISEE Parificati per posta elettronica alla casella: convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it;
- 7) il CAAF svolge le attività di cui al presente Articolo, avvalendosi di proprio personale adeguatamente formato professionalmente in materia fiscale (in particolare ISEE parificato), con competenze tecnico-professionali specifiche, per formazione, esperienze e pratica; il CAAF opera nel possesso delle capacità organizzative al fine di svolgere il servizio descritto in piena autonomia e secondo livelli qualitativi adeguati, nel rispetto delle relative normative in materia;
- 8) il CAAF mediante il proprio personale è tenuto ad osservare le linee guida contenute nell'apposito Vademecum e ogni altra istruzione operativa fornita dal personale EDISU Piemonte ad avvio e nel corso del servizio anche nell'ambito di incontri informativi e di coordinamento delle attività organizzati da EDISU Piemonte;
- 9) le attività si svolgono in coordinamento con il personale EDISU Piemonte incaricato che fornisce supporto operativo per ogni eventualità, anche in eventuali momenti di confronto. Il CAAF fornisce la propria assistenza interfacciandosi costantemente con EDISU Piemonte in relazione ai casi concreti; può richiedere chiarimenti in relazione alla documentazione disponibile, fornire supporto nella gestione di casi specifici più complessi. Al fine di rendere efficacemente la prestazione del servizio, il CAAF deve dotare il proprio personale di attrezzature personali (pc portatili) e degli applicativi informatici software necessari per lo svolgimento del servizio;
- 10) EDISU Piemonte comunica al personale CAAF le credenziali di accesso alla rete Wi-Fi necessarie per l'utilizzo delle tecnologie di supporto (applicativi), da conservare e non rivelare, divulgare o altrimenti utilizzare;
- 11) EDISU Piemonte mette a disposizione un locale idoneo allo svolgimento delle attività, con postazioni di lavoro attrezzate;
- 12) EDISU Piemonte si relaziona periodicamente con il referente del servizio del CAAF sull'andamento delle attività per la verifica del servizio e la gestione delle eventuali criticità e con il referente CAAF dedicato alle attività di fatturazione;
- 13) periodicamente viene rendicontata l'attività svolta in funzione dei controlli amministrativi contabili;
- 14) qualsiasi notizia, dato, documento ed informazione relativa agli studenti di cui il CAAF venga a conoscenza e gestisca per effetto del servizio di cui alla presente convenzione sono da intendersi riservate e confidenziali e pertanto a nessun titolo possono essere rivelati, divulgati o essere altrimenti utilizzati, in osservanza degli obblighi di riservatezza, cui al Regolamento 2016/679/CE, nonché alle disposizioni del vigente D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.

ART 3. Durata del servizio

- 1) La prestazione del servizio ha durata dal **27 agosto 2026** al **30 giugno 2027**, salve eventuali proroghe disposte da EDISU Piemonte che verranno comunicate.



ART 4. Impegni delle parti

4.1 EDISU Piemonte si impegna a:

- 1) mettere a disposizione del CAAF locale idoneo attrezzato da adibire allo svolgimento delle attività oggetto del servizio e a comunicarne l'indirizzo;
- 2) fornire gli accessi Wi-Fi necessari per l'utilizzo delle tecnologie di supporto (applicativi) da parte del CAAF con le credenziali di accesso;
- 3) organizzare le attività e gli accessi alle postazioni di lavoro assicurando il più possibile un'equa turnazione tra i vari CAAF in considerazione delle disponibilità di intervento garantite e delle esigenze organizzative connesse alle procedure concorsuali, riservandosi di aggiornare la calendarizzazione degli interventi *in itinere* tramite comunicazione diretta all/i CAAF interessati;
- 4) trasmettere al CAAF il Vademecum operativo con le linee guida per la elaborazione della scheda raccolta dati e il calcolo dell'ISEE Parificato ed ogni utile istruzione operativa che si renda necessaria per la gestione delle attività nel corso del servizio;
- 5) trasmettere le pratiche e supportare la formalizzazione dei passaggi documentali cartacei mediante firma di entrambe le parti secondo il precedente Art. 2 (Contenuto del servizio);
- 6) supportare le attività del personale CAAF con le informazioni utili alla soluzione delle problematiche che emergano nel corso degli interventi, organizzando eventuali momenti informativi e di raccordo, come sopra indicati all'Art. 2 (Contenuto del servizio);
- 7) supportare operativamente il CAAF per eventuali problematiche emergenti nel corso dell'attività;
- 8) interfacciarsi con il referente di coordinamento del servizio e con quello della fatturazione del CAAF in relazione alle specifiche attività e necessità;
- 9) svolgere attività di reportistica in relazione alle attività sotto il profilo amministrativo e contabile;

4.2. Il CAAF si impegna a:

- 1) svolgere le attività del servizio *in loco*, nel locale indicato da EDISU Piemonte, adiacente allo Sportello studenti Via Giulia di Barolo 3 bis, Torino;
- 2) partecipare ad incontri informativi organizzati da EDISU Piemonte nel corso del rapporto contrattuale come indicati all'Art. 2 (Contenuto del servizio);
- 3) rispettare i protocolli amministrativi per l'elaborazione delle schede raccolta dati, calcolo dell'ISEE Parificato" e rilascio delle attestazioni di cui al precedente Art. 2 (Contenuto del servizio) secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, il Vademecum EDISU e le istruzioni impartite da EDISU nel corso del servizio;
- 4) garantire che il servizio sia reso nell'osservanza delle condizioni contrattuali previste nell'Avviso pubblico della manifestazione di interesse, nella presente All. Appendice, nel Patto di integrità e nel Codice di comportamento EDISU;
- 5) dotare il proprio personale di attrezzature personali (pc portatili) e delle tecnologie di supporto (software applicativi) necessarie per l'elaborazione dell'ISEE Parificato";
- 6) garantire in capo al proprio personale il possesso di competenze tecnico-professionali specifiche nel campo fiscale (in particolare ISEE parificato), per formazione, esperienze e pratica nelle materie specifiche oggetto dell'attività, anche in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti, in modo da operare in piena autonomia, e garantire una prestazione del servizio di qualità;
- 7) fornire la propria assistenza interfacciandosi costantemente con EDISU Piemonte in relazione ai casi concreti, laddove necessario chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione disponibile, supportare la gestione di situazioni specifiche più complesse;



- 8) individuare un referente di coordinamento del servizio e un referente della fatturazione/rendicontazione che fungeranno da referenti unici per le specifiche attività;
- 9) monitorare, attraverso il referente del coordinamento, l'andamento delle attività relazionandosi periodicamente con il referente del servizio per EDISU Piemonte per la verifica del servizio e la gestione delle eventuali criticità;
- 10) rendere edotto il proprio personale di tutte le comunicazioni ufficiali e documenti che vengano trasmesse da EDISU Piemonte;
- 11) rispettare il calendario delle attività, che si intensificano maggiormente nel periodo settembre 2026 - gennaio 2027, così come definito con EDISU Piemonte in relazione alle scadenze del Bando di concorso;
- 12) al termine della giornata rilasciare le attestazioni (in formato pdf) e il report (in formato csv) contenente il flusso degli ISEE Parificati, inviare attestazioni e report per via telematica alla casella di posta dedicata convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it;
- 13) supportare EDISU Piemonte nelle attività di reportistica/rendicontazione;
- 14) attenersi agli obblighi di riservatezza cui al Regolamento 2016/679/CE, nonché alle disposizioni del vigente D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., rispetto a qualsiasi notizia, dato, documento e informazioni degli studenti di cui il CAAF venga a conoscenza e gestisca per effetto della convenzione, garantendo di non rivelarli o divulgarli o di farne altrimenti uso.

ART 5. Corrispettivo del servizio

- 1) Per i servizi espletati nell'ambito della convenzione verrà corrisposto al CAAF un corrispettivo fisso per ogni elaborazione di scheda raccolta dati e attestazione "ISEE Parificato" pari a euro 12,00 o.f.e.;
- 2) il CAAF si impegna a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata della convenzione. Per eventuali prestazioni non previste nel presente documento il corrispettivo sarà concordato all'occorrenza, anche nel caso in cui venga concesso il rinnovo.

ART 6. Liquidazione e pagamento dei compensi

- 1) Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55. EDISU Piemonte non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, e non procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
- 2) dati per la fatturazione:

Estremi di fatturazione:
Nome dell'Ente: E.D.I.S.U. – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
Indirizzo: Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino
Codice Fiscale: 97547570016
Partita IVA: 06440290010
Codice univoco IPA: S3C0T3

- 3) Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti elementi:
 - a) inserimento in fattura del numero di impegno assunto con determinazione dirigenziale;
 - b) verifica del DURC del CAAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;



- c) indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni svolte nell'ambito della convenzione.

ART. 7 Polizza assicurativa

- 1) il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali, omissioni e/o inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del contratto;
- 2) la polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'Art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

ART. 8 Clausola di riservatezza

- 1) Per informazione confidenziale e riservata si intendono le informazioni o i dati di cui una parte (**la Parte ricevente**) venga a conoscenza o le vengano comunicati dall'altra (**la Parte comunicante**) in relazione alla gestione del servizio, e che non siano noti al pubblico;
- 2) il CAAF (Parte ricevente) ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui venga in possesso. La comunicazione a soggetti terzi è consentita solo per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dal contratto;
- 3) il CAAF si impegna a fare sottoscrivere ai suoi operatori, che presteranno la propria attività professionale in relazione al presente contratto, un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo riserbo sull'oggetto della loro attività, sul convenzionamento e su EDISU Piemonte;
- 4) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, EDISU Piemonte si riserva il diritto di recedere dal contratto mentre il CAAF sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a EDISU Piemonte;
- 5) ciascuna Parte garantisce, per se stessa e per i rispettivi operatori che saranno coinvolti nell'esecuzione del contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

ART. 9 Inadempienze e modifiche

- 1) EDISU Piemonte si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dal contratto in caso di comprovati errori ricorrenti e ripetitivi, ritardi, inadempienze nello svolgimento delle pratiche, con una variabile percentuale superiore al 20%;
- 2) EDISU Piemonte si riserva comunque sempre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutti i casi di inadempienza grave del CAAF, accertata anche nell'ambito delle verifiche previste dallo stesso. Si riserva altresì la facoltà di rifiutare, comunicandolo tramite PEC entro il mese di aprile 2027, la stipula di nuovi affidamenti con il CAAF interessato, eventualmente anche in relazione a singole sedi dello stesso, anche ad oggetto diverso rispetto al contratto stesso. Analogamente nel caso siano in corso accertamenti delle autorità competenti in relazione a comportamenti irregolari del CAAF interessato nella prestazione delle proprie attività;
- 3) prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, EDISU Piemonte comunica al CAAF la relativa decisione, con adeguata motivazione;
- 4) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAAF ha facoltà di comunicare a EDISU Piemonte mediante PEC le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti;
- 5) entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni EDISU Piemonte comunica al CAAF il recesso unilaterale dal contratto ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento delle controdeduzioni. Nei casi di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo il recesso ha effetto a decorrere dal



giorno successivo alla ricezione, da parte dei CAAF, della relativa comunicazione. Tuttavia, nei casi in cui la particolare gravità delle inadempienze accertate sia tale da non proseguire lo svolgimento della convenzione nelle more del procedimento, EDISU Piemonte procede all'immediata sospensione del convenzionamento;

- 6) nei casi di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo EDISU Piemonte si riserva la facoltà di rifiutare nuovi affidamenti al CAAF interessato, anche avente oggetto diverso, comunicandolo tramite PEC entro il mese di aprile 2027; analogamente nel caso siano in corso accertamenti delle autorità competenti in relazione a comportamenti irregolari dei CAAF interessati nella prestazione delle proprie attività;
- 7) le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata);
- 8) EDISU Piemonte si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dal convenzionamento nei casi in cui, in base all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all'assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni. EDISU Piemonte si riserva di procedere parimenti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, in caso di verifica, a stipula della convenzione già intercorsa, dell'assenza o del venir meno di uno o più requisiti di partecipazione dichiarati in sede di manifestazione di interesse, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000;
- 9) le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche al convenzionamento stesso in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.

ART. 10 Spese contrattuali

- 1) Sono a carico del CAAF convenzionato tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione relativa alla fornitura dei servizi oggetto delle presenti condizioni generali.

ART. 11 Foro competente

- 1) Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla convenzione che fosse comunque connessa ad esso sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Torino.

ART. 12 Informativa sul trattamento dei dati personali

- 1) I dati personali conferiti ai fini della selezione in oggetto verranno trattati, senza necessità di consenso espresso, al fine di raccogliere l'adesione alla manifestazione di interesse, di procedere alle necessarie attività di verifica e, a seguito della sottoscrizione del convenzionamento, di dare esecuzione agli obbligatori adempimenti di legge e fiscali;
- 2) la base giuridica del trattamento è: (1) lettera b) dell'art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016: "Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso". Il trattamento dei dati personali è, quindi, una condizione necessaria per la conclusione del contratto; (2) lettera c) dell'art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016: "Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento";
- 3) i dati personali costituiranno oggetto di trattamento fino all'esaurimento della finalità dichiarata e, successivamente, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
- 4) al partecipante alla selezione, in quanto soggetto interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679: tra questi, in particolare, quello di accesso, di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di limitazione del trattamento, nonché di proporre reclamo ad un'autorità di controllo;



EDISU
PIEMONTE

Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario del Piemonte

- 5) il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino (TO) - C.F. 97547570016 - P. IVA. 06440290010. Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it;
- 6) il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it

ART. 13 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

- 1) Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento e per quanto di rispettiva competenza, si impegnano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali (Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

ART. 14 Disposizioni finali e rinvio alla normativa vigente

- 1) Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.